

COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

PROVINCIA DI VERONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12

OGGETTO

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021 (PTFP). VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA.

L'anno 2019 addì SEI del mese di FEBBRAIO alle ore 13,50 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Presente	Assente	
×		
×		
X		

1) PASSARIN VINCENZINO SINDACO

2) NALIN ALESSIA MARTINA ASSESSORE

3) OCCHIALI ENRICO ASSESSORE

Partecipa all'adunanza il Dr. TOMMASO D'ACUNZO in qualità di Segretario Comunale.

Il sig. VINCENZINO PASSARIN nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione meramente esecutiva
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021 (PTFP). VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA.

Premesso che:

- l'art. 2 del D. Lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del D. Lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del D. Lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del D. Lgs. 267/2000 prevede che <u>gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie</u> <u>dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria</u> <u>autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;</u>
- l'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 dispone: "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.";
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del D. Lgs. 165/2001 prevede che <u>in sede di</u> definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l'art. 22, comma 1, del D. Lgs. 75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D. Lgs. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D. Lgs. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. <u>Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;</u>

- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una "spesa potenziale massima" affermano: "per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente".

Dato quindi atto che, in ossequio all'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. 165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Rilevato, quindi che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali;

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari ad € 238.557,61;

Visto l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Ritenuto necessario, pertanto, prima di definire la programmazione del fabbisogno di personale, procedere alla revisione della struttura organizzativa dell'Ente e, contestualmente, alla ricognizione del personale in esubero;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.:

Considerati inoltre i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, come da proposta da parte dei Dirigenti/Responsabili, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale prevede che per gli anni 2019/2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Considerato che nell'anno 2018 non si sono verificate cessazioni di personale dipendente e non se ne prevedono nel biennio 2019-2020;

Richiamato l'art. 3, comma 5, quarto periodo, del D. L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del D.L.. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del D.L. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

Dato atto che negli anni 2013, 2014 e 2015 non si sono verificate cessazioni di personale dipendente a tempo indeterminato;

Dato atto che negli anni 2016 e 2017 si sono verificate le seguenti cessazioni di personale:

- n. 1 unità di personale in data 31.03.2016 cat. A1 rapporto di lavoro part-time 18/36;
- n. 1 unità di personale in data 09.10.2017 cat. B1 rapporto di lavoro a tempo pieno, trasformato in part-time 18/36;

Rilevato che l'Ente, nel rispetto della citata normativa, nel 2019:

- dispone di resti delle facoltà assunzionali riferiti al triennio precedente, anni 2016-2017-2018, in quanto, con riferimento al calcolo da effettuarsi sulle cessazioni degli anni 2015-2016-2017, si sono registrate cessazioni di personale dipendente a tempo indeterminato;
- la capacità assunzionale dell'anno 2017 non utilizzata in tale anno e nel 2018 ammonta, secondo le limitazioni alle facoltà assunzionali vigenti per l'anno 2017, al 75% dei risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni di personale intervenute nell'anno 2016 così come determinata in complessivi € 6.627,85 (pari al 75% del risparmio di spesa relativo al personale cessato calcolato in complessivi € 8.837,14 retribuzione tabellare A1);
- la capacità assunzionale dell'anno 2018 non utilizzata in tale anno ammonta al 75% dei risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni di personale intervenute nell'anno 2017 così come determinata in € 7.005,66 (pari al 75% del risparmio di spesa relativo al personale cessato calcolato in complessivi € 9.340,89 retribuzione tabellare B1);

Atteso, quindi, che nel 2019, risultano ancora inutilizzati i seguenti resti della capacità assunzionale del triennio precedente (2016/2018 su cessazioni 2015/2017) determinati conteggiando l'Importo annuo dello Stipendio tabellare e 13ma mensilità, oneri ed Irap a carico dell'Ente inclusi:

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 14/03/2018 è stata approvata la convenzione con il Comune di Cerea per l'utilizzo a tempo parziale del personale ex art. 14 CCNL del 22.012004 sottoscritta in data 15/03/2018;

Dato atto, altresì, che con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 19/12/2018 è stato autorizzato il trasferimento per mobilità ad altro Comune di un dipendente comunale a tempo pieno ed indeterminato cat. D, con decorrenza 01.07.2019;

Considerata la necessità di prevedere per il triennio 2019-2020-2021, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le seguenti sostituzioni di personale cessato:

- l'assunzione a tempo indeterminato delle seguenti figure:
 - <u>l'assunzione a tempo indeterminato di un Collaboratore amministrativo Cat. B3</u> a tempo parziale 18/36, da assegnare all'Area Economico-Finanziaria da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:
 - ✓ mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001;
 - ✓ assunzione mediante utilizzo di graduatorie di altri enti ai sensi dei commi 361/367 art.
 1 L. 145/2018
 - ✓ concorso pubblico (o altra procedura selettiva), ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;

Verificato che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra, determinata in € 10.519,16, rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);

Ritenuto altresì di prevedere anche eventuali assunzioni per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, queste ultime nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e di contenimento della spesa del personale;

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui "Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni";

Visto il comma 124 della L. 145 del 30.12.2018, il quale prevede che "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004."

Preso atto, pertanto, che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, D.L.. 78/2010, convertito in legge 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, Legge 296/2006;

Richiamato il nuovo comma 2, dell'articolo 36, del D.Lgs.165/2001 - come modificato dall'art. 9 del D.Ls.75/2017 - nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro:
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

Considerato, nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento del personale a tempo indeterminato previste dal presente atto, di procedere alla eventuale assunzione di personale con forme di lavoro flessibile nel rispetto del limite previsto dall'art. 9, comma 28, D.L. 78/2010, nonché di procedere all'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Preso, quindi, atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2019 e del bilancio pluriennale in corso di approvazione;

Dato atto che, questo ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della L. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. 90/2014, come si evince dal prospetto allegato al presente atto;

- ha altresì rispettato la medesima norma nell'anno antecedente come risulta dal Rendiconto dell'anno 2017:
- ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 06/02/2019 il piano di azioni positive per il triennio 2019-2021;
- effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la presente deliberazione;
- ha inviato entro il 31 marzo, comunque entro il 30 aprile, la certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali per l'anno 2017;
- ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (D.L.. 113/2016);
- ha effettuato le comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 508, L. n. 232/2016;
- ha certificato i crediti ai sensi dell'art. 9 comma 3-bis del D.L., 185/2008:

Considerato, altresì, che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

Rilevato che l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili, sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale, e deve essere, in ogni caso, adequatamente motivata;

Visto l'allegato organigramma nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

Visto il parere favorevole espresso sulla presente deliberazione dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, reso in data 03.02.2019, ns. prot. n. 527 del 06.02.2019;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento sarà data informazione alle Organizzazioni sindacali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il d.lgs.267/2000;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000;

SI PROPONE

- 1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2. Di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021, come segue:

- a) la dotazione organica, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i., è pari ad € 238.557,61;
- b) seguito della revisione della struttura organizzativa dell'Ente, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
- c) l'allegata consistenza dei dipendenti in servizio, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato A);
- d) nell'ambito della programmazione dei fabbisogni di personale 2019/2021 vengono previste, nel rispetto dei vigenti vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di lavoro flessibile:
 - <u>l'assunzione a tempo indeterminato di un Collaboratore amministrativo Cat. B3</u> a tempo parziale 18/36, da assegnare all'Area Economico-Finanziaria da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:
 - ✓ mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001;
 - \checkmark assunzione mediante utilizzo di graduatorie di altri enti ai sensi dei commi 361/367 art. 1 L. 145/2018
 - ✓ concorso pubblico (o altra procedura selettiva), ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, verificata l'assenza nell'Ente di vincitori e/o idonei nelle graduatorie vigenti, e previo esperimento delle procedure di mobilità ai sensi degli artt. 30, comma 2-bis, e 34-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
 - <u>l'assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore Direttivo CAt. D1</u> a tempo pieno 36/36 con decorrenza 01.07.2019 da assegnare all'Area Economico-Finanziaria da effettuarsi secondo le seguenti procedure ordinarie di reclutamento:
 - ✓ mobilità volontaria, ai sensi dell'art. 30, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001;
 - le seguenti (eventuali) assunzioni, nelle more dell'espletamento delle previste procedure di assunzione del personale a tempo indeterminato e/o per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici, nel rispetto della normativa vigente in tema di lavoro flessibile (in primis, dell'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, nonché dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.) e del vincolo di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della L. n. 296/2006 e s.m.i.;
 - ✓ mediante personale utilizzato a tempo parziale da enti locali diversi da quelli di appartenenza secondo quanto dispone il comma 124 dell'art. 1 della L. 145/2018;
 - ✓ assunzione di personale con forme di lavoro flessibile;
 - ✓ utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- 3. Di dare atto che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta i limiti imposti dall'art. 1, commi 557 e seguenti della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima), così come da prospetto allegato (Allegato B);
- 4. Di approvare l'allegato organigramma (Allegato C), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna ed i relativi dipendenti (numero, categoria, profilo professionale, ecc.), compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative;

- 5. Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- 7. Di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU;
- 8. Di demandare alla Responsabile dell'Area Economico Finanziaria l'adozione degli atti per l'avvio delle procedure di mobilità per l'assunzione dei profili di cui al presente piano.

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata.

LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione del Presidente:

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Preso atto che:

- è stato espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente;
- è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del settore ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.

Rilevata l'urgenza, il Presidente pone in trattazione la proposta di immediata eseguibilità della delibera in argomento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

La proposta viene approvata con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge.

SETTORE: UFFICIO PERSONALE

OGGETTO DELLA PROPOSTA: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2019-2021 (PTFP). VERIFICA DELLE ECCEDENZE. DOTAZIONE ORGANICA.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime parere:					
•	• In ordine alla regolarità tecnica:				
	favorevole sfavorevole	Il Responsabile del Servizio F.to VINCENZINO PASSARIN			
data parere: 30/01/2019					
In ordine alla regolarità contabile:					
\boxtimes	favorevole				
Ē	sfavorevole	Il Responsabile del Servizio			
]	F.to DR.SSA PATRIZIA SARTORI			
data parere: 30/01/2019					
• Per l'assunzione dell'impegno di spesa (art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267):					
	favorevole				
	sfavorevole	Il Responsabile del Servizio			
]				
data parere:					
Per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o altro, vedi allegati.					

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE f.to VINCENZINO PASSARIN

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to DR. TOMMASO D'ACUNZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. reg. 60

Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia della presente delibera viene pubblicata all'albo comunale nell'apposita sezione del sito web <u>www.comune.boschisantanna.vr.it</u> a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Addì 15/02/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO f.to Alessandra Guerzoni

E' copia conforme all'originale da servirsi per uso amministrativo.

Addì 15/02/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Alessandra Guerzoni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(artt. 124 e 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo comunale nell'apposita sezione del sito web www.comune.boschisantanna.vr.it ed è divenuta esecutiva, per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno ______

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DR. TOMMASO D'ACUNZO